



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 11 del 2017

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2016/245 CC NAS RG del 18.10.2016

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2016/245 del 18.10.2016, redatto alle ore 12:15 presso gli uffici del N.A.S. CC di Ragusa dal M.A.s.UPS. CARUSO Vincenzo a seguito di ispezione igienico-sanitaria eseguita dal sopradetto, unitamente al Mar. Ca. ARCIERI Luciano (entrambi appartenenti al Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa) il 6 agosto 2016 alle ore 10.30 circa, presso il Chiosco all'insegna "**MOOD – ONLY ONE BEACH**" sito in Pozzallo in Via Lungomare Pietre Nere, gestito dalla S.r.l. EMMAIA della quale risulta legale responsabile pro tempore il Sig. **LOREFICE Vincenzo**, nato a Ispica il 30.11.1959 e ivi residente in Via V.Veneto n. 106;

Atteso che a carico del Sig. **LOREFICE Vincenzo** nella qualità, è stata rilevata, la violazione di cui al Reg. CE n. 852/2004, sanzionata ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D. Lgs. n. 193 del 06.11.2007" *per avere, in qualità di titolare del suddetto Chiosco: omesso di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del Regolamento CE n. 2073/2005, che prevedono l'impiego di personale munito di idoneo attestato di alimentarista. Infatti, presso l'attività in esame sono stati trovati, intenti a somministrare, i sigg.ri VOLPE Erberto, MICELI Viviana e LOREFICE Marco per i quali la parte si è riservata di inviare i titoli posseduti entro 5 gg lavorativi, per cui se ne deduce che gli stessi sono stati impiegati presso la struttura, privi del previsto attestato di formazione di Alimentarista;*

Considerato che la sopradetta violazione è sanzionata dall'art. 6, comma 8 del D.Lgs. 193/2007 e che prevede la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 6.000,00 per cui nel verbale veniva indicata la somma di € 2.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, quale pagamento in misura ridotta, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che il sopra detto verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81 ed è stato notificato in data 19.10.2016, a mezzo PEC all'indirizzo emmaiasrl@pec.it, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di € 3.000,00, pari al doppio del minimo sia ad un terzo del massimo, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi proposti dal Sig. **LOREFICE Vincenzo** ex art. 18 della Legge 689/81 avverso il verbale di contestazione n.° 2016/245 del 18.10.2016, notificati alla Direzione Generale dell'ASP quale Autorità Competente in materia, ed acquisiti al protocollo generale della ASP n.° E – 0029131 del 17.11.2016;

Viste le controdeduzioni del Comando NAS, a firma del Luogotenente Salvatore Massa, acquisite da questa ASP con prot.gen. n.° E- 29736 del 24.11.2016;

Visto il Verbale di audizione del 14 febbraio 2017 nel quale sono riportate le dichiarazioni rese dal legale rappresentante che si richiama sostanzialmente agli scritti difensivi spiegandone dettagliatamente le motivazioni;



Dato atto che l'attuale legale rappresentante della **EMMAIA S.r.l.** è il Sig. Carmelo Gulino che ha presenziato alla audizione depositando certificato della CCIAA di Ragusa dal quale risulta la sua posizione nella società;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere alla società rappresentata dal Sig. **GULINO Carmelo**, nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione;

Il ricorrente nelle proprie memorie difensive produce la documentazione inerente l'attestazione di formazione di alimentarista dei Sigg. Marcantonio Lorefice (ai sensi del decr. reg. Assessorato della Sanità del 19/02/2007 come modificato dal decreto del 31/05/2007) e del Sig. Erberto Volpe (che ha conseguito il diploma quinquennale), mentre nulla è stato prodotto per la Sig.ra Viviana Miceli e dichiara, altresì, che il locale, essendo stato inaugurato il giorno prima, era sprovvisto del piano di autocertificazione HACCP in quanto non ancora consegnato dal proprio consulente poiché tale fatto risulta assorbente si prescinde da ogni valutazione di merito sulla esistenza della attestazione di alimentarista della Sig.ra Viviana Miceli e sulla necessità della attestazione ove la stessa non svolgesse, come dichiarato, attività di somministrazione,

A tal proposito, l'ufficio rileva che la mancanza del HACCP in sede di ispezione è sufficiente alla consumazione della violazione amministrativa, dovendo la stessa essere mantenuta nel locale ed aggiornata;

Il ricorrente, in sede di audizione, chiede, in via subordinata, che venga applicata la sanzione minima; In considerazione della assenza di precedenti violazioni della stessa natura nel quinquennio precedente, può essere accolta l'istanza della parte di riduzione della sanzione al minimo edittale e può essere concessa una rateizzazione;

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA il D.Lgs. 193/2006;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. **GULINO Carmelo**, nato ad Augusta (SR) il 30.01.1950 e ivi residente sul Lungomare Paradiso n. 69, nella qualità di legale rappresentante della ditta **EMMAIA s.r.l.** il pagamento della somma totale di € 1.000,00 (euro mille/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (sanzione pari al minimo edittale);

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:


Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.000,00;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 1.066,00 (euro millesessantasei)

Il ricorrente ha facoltà di rateizzare l'importo dovuto in 11 (undici) rate mensili, più una rata iniziale per le spese ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n.1 e si fa obbligo di trasmettere mensilmente copia delle rate, al seguente indirizzo di posta elettronica: salvatore.iurato@asp.rg.it per complessivi € 1.066,00(euro millesessantasei) da versare:



- quanto ad €. 66,00 da pagare in unica soluzione tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando le seguente causale: *"spese istruttorie verbale di contestazione n.° 2016/245 del 18.10.2016 NAS di Ragusa;*

- quanto ad €. 1.000,00 da pagare in 11 rate mensili di € 90,91 tramite c/c postale n.° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT SPA – Ragusa- indicando la seguente causale: *"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". verbale di contestazione n.° 2016/245 del 18.10.2016 NAS di Ragusa nonché la data ed il numero della presente ordinanza;*

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- GULINO Carmelo, residente ad Augusta, Lungomare Paradiso n.°69 a mezzo PEC all'indirizzo: **emmaiasrl@pec.it, ;**

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (NAS di Ragusa - via Perlasca - Ragusa)

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 02-03-2017

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò

